

Repertorio n.69.341

Raccolta n.30.624

ATTO MODIFICATIVO ED INTEGRATIVO

DELLE NORME REGOLATRICI DELLA

"FONDAZIONE MARIO LEPORE" COSTITUITA PER TESTAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di marzo.

11 marzo 2019

In Venafro, nel mio Studio, alla Salita Vincenzo Cuoco, n.2.

Innanzi a me dottor **ANTONIO VENTRIGLIA**, Notaio in Venafro, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Campobasso, Isernia e Larino,

sono presenti:

GIAMMATTEO Gianluca, avvocato, nato a Venafro (IS) il giorno 8 (otto) luglio 1972 (millenovecentosettantadue), residente ivi alla via Colonia Giulia, n. 358, codice fiscale dichiarato: GMM GLC 72L08 L725M;

PESINO Emilio, medico, nato a Venafro (IS) il giorno 8 (otto) novembre 1961 (millenovecentosessantuno), residente ivi al Vicolo Anfiteatro, n.1, codice fiscale dichiarato: PSN MLE 61S08 L725V;

CAPONE Alessandro, commercialista, nato a Napoli (NA), il giorno 5 (cinque) giugno 1962 (millenovecentosessantadue), residente ivi alla via San Filippo, n. 20/F, codice fiscale dichiarato: CPN LSN 62H05 F839P;

ALTERIO Ferdinando, professore, nato a Venafro (IS), il gior-

no 8 (otto) giugno 1952 (millenovecentocinquantadue), residente ivi alla via Strada Vicinale Gentile n.31, codice fiscale dichiarato: LTR FDN 52H08 L725U.

Della personale identità dei costituiti, cittadini italiani, io Notaio sono certo.

P R E M E S S A

Premettono e dichiarano i costituiti:

- che con atto da me ricevuto in data 17 settembre 2018, Rep.n. 68.921, registrato ad Isernia il 19 detti al n.1960 serie 1T, furono formalizzate per iscritto le norme che regolano del "FONDAZIONE MARIO LEPORE", con sede in Venafro, in via Mulini, n.3;

- che alla Fondazione è stato attribuito dall'Agenzia delle Entrate di Isernia il seguente codice fiscale: 90045700946;

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n.4 del 26 gennaio 2019, la Fondazione è stata riconosciuta ed è stata iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche private;

- che la Fondazione è soggetta alla disciplina dettata dal D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, c.d. Codice del Terzo Settore, in quanto persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; di conseguenza, gli organi della Fondazione, con raccomandata in data 11 dicembre 2018 acquisita in data 14 dicembre 2018 al protocollo n.1253, hanno inoltrato la richiesta per l'iscrizione all'anagrafe u-

nica delle ONLUS, presso la competente Direzione Regionale

dell'Agenzia delle Entrate di Campobasso;

- che con nota del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate di Campobasso del 9 gennaio 2019, Prot.2019/194, è stato richiesto di apportare alcune modifiche e/o integrazioni alle norme regolatrici della costituita Fondazione;

- di conseguenza, i costituiti, al fine di ottenere l'iscrizione della Fondazione nell'Anagrafe Unica delle Onlus intendono apportare alle norme suddette tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte richieste dalla suddetta Agenzia.

Tanto premesso, il costituiti mi richiedono di ricevere questo atto regolato come segue:

ARTICOLO I

La premessa, confermata senza riserve, è patto e prima condizione di questo atto.

ARTICOLO II

I costituiti GIAMMATTEO Gianluca, PESINO Emilio, CAPONE Alessandro e ALTERIO Ferdinando, allo scopo indicato nella premessa, dichiarano che le nuove NORME REGOLATRICI DELLA FONDAZIONE MARIO LEPORE", contenente le aggiunte, le integrazioni e le variazioni suggerite dall'Organo preposto alla iscrizione nell'Anagrafe Unica delle ONLUS, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs n.460/97, sono le seguenti:

"ART.1. DENOMINAZIONE

La costituita fondazione è denominata **"FONDAZIONE MARIO LEPO-**

RE".

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione, laddove iscritta all'Anagrafe unica delle Onlus ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460/97, ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

A decorrere dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, la Fondazione, all'atto dell'iscrizione nel registro, dovrà mutare la denominazione in **"FONDAZIONE MARIO LEPORE ETS"**

ART.2. SEDE

La Fondazione ha sede in Venafro (IS), in via Mulini, n.3.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART.3. SCOPO

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, ha come suo scopo quello di tutelare il patrimonio artistico, culturale,

storico e socio-economico della città di VENAFRO (IS), valorizzarne il territorio, attraverso il suo sviluppo culturale, sociale, sportivo, produttivo, ambientale e paesaggistico, anche mediante la promozione e l'organizzazione di incontri, forum e dibattiti.

La Fondazione ha finalità laiche ed indipendenti da qualsiasi condizionamento politico o religioso ed è aperta a tutte le idee che mirano al pieno sviluppo della persona umana, alla conoscenza scientifica, alla solidarietà, alla civile convivenza dei popoli e soprattutto per i più deboli ed indifesi.

Per tali motivi, la Fondazione, persegue le finalità di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'art.10 del D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997, dirette ad arrecare beneficio a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali o familiari, quali ad esempio: i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, i tossicodipendenti, gli alcolisti, gli anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, i minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, i profughi; gli immigrati non abbienti.

La Fondazione quindi svolge le seguenti attività:

- Istruzione
- Formazione
- Sport dilettantistico
- Promozione della cultura e dell'arte

	- Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n.42,	
	ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;	
	- Tutela dei diritti civili	
	Le stesse attività potranno essere svolte anche a beneficio di persone non appartenenti alle categorie di svantaggio come sopra esposte, nei limiti di quanto previsto dell'art.10, comma 5, del D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997.	
	A decorrere dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, la Fondazione, all'atto dell'iscrizione nel registro potrà svolgere le attività previste dell'art. 5, primo comma, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e in modo particolare	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclu-	

sione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e

riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio

culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, arti-

stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzio-

ne della dispersione scolastica e al successo scolastico e

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

povertà educativa;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della leg-

ge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni

confiscati alla criminalità organizzata.

- promozione della cultura della legalità, della pace

tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, so-

ciali e politici.

A tali fini la fondazione svolgerà ogni attività utile al

perseguimento degli scopi indicati ed opererà realizzando di-

rettamente propri programmi e progetti di intervento, oppure

attraverso la partecipazione a progetti e programmi promossi da altri.

In particolare la fondazione, nei limiti previsti dal comma 5, art. 10 del D.Lgs. 460/97, potrà, fra l'altro:

- svolgere direttamente la propria attività nei settori indicati nello statuto, e così compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari allo scopo ritenute utili dal consiglio di amministrazione;

- progettare e gestire finanziamenti europei;

- raccogliere fondi per la realizzazione dei progetti previsti;

- assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in società od imprese, aderire ad associazioni,

fondazioni, comitati o ad altri enti non lucrativi pubblici o privati, anche di rilievo nazionale, aventi scopi

conformi o comunque affini ai suoi propri, e come tali ritenuti dal suo consiglio di amministrazione; il tutto nei limiti

consentiti dalla legge; in modo particolare la detenzione di partecipazioni potrà avvenire a condizione che la Fondazione

non eserciti un'influenza dominante sulle attività dell'ente partecipato e senza che vi siano su di esso inter-

ferenze nella gestione operativa da parte degli organi decisori della Fondazione;

- collaborare con enti pubblici o soggetti privati, di livello locale e nazionale, anche stipulando con essi accordi con-

venzioni e contratti di qualsiasi natura e durata, utili al

perseguimento dei propri scopi e come tali ritenuti dal con-

siglio di amministrazione;

- svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale e

complementare e comunque utile al perseguimento delle proprie

finalità e come tali ritenute dal consiglio di amministrazio-

ne;

- accettare lasciti e donazioni, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 32 del codice civile, anche con uno scopo diverso.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie, la fondazio-

ne può raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con

altri organismi, pubblici o privati, nazionali od esteri, che

operino nei settori d'interesse della fondazione o che ne

condividano lo spirito e le finalità, e potrà implementare le

proprie attività anche all'estero.

La fondazione, comunque, persegue esclusivamente finalità di

solidarietà sociale, con l'espresso divieto di svolgere atti-

ività diverse da quelle ad essa tipicamente connesse o di

quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto

integrative delle stesse.

ART.4. ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà

svolgere ogni attività strumentale, accessorie e connesse

purchè analoghe a quelle istituzionali, o integrative delle

stesse. Con questi limiti la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, a qualsiasi titolo, di immobili o di diritti reali immobiliari, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni a qualsiasi titolo posseduti o detenuti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria in essere ed utili per la loro conservazione;

c) erogare contributi, premi e borse di studio per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione (con ad esempio: Università, Scuole, Enti pubblici, eccetera) a beneficio di persone di alto profilo umano, morale e culturale che si siano distinte, a fare onore alla città di Venafro;

d) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori e gli enti pubblici di riferimento;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

f) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

A decorrere dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, la Fondazione, all'atto dell'iscrizione nel registro potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 ed il Consiglio nazionale del Terzo settore;

ART. 5. OBBLIGHI

La fondazione, nel rispetto della volontà espressa dal fondatore, ha l'obbligo di individuare ogni anno una persona che si sia distinta per fare onore alla città di Venafro (IS) con obiettivi di alto profilo umano, morale e culturale, alla

quale assegnare, l'ultima domenica del mese di maggio, un premio in denaro in caso di necessità economica ed un medaglione d'argento con inciso il logo che raffiguri la fontana delle "Quattro Cannelle", sita in Venafro in Via Latina.

ART.6. VIGILANZA

Ai sensi della normativa vigente la vigilanza sull'attività della Fondazione è rimessa allo Stato ed, in particolare, all'Ufficio del Registro Unico Nazionale della Regione Molise.

ART.7. PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dal patrimonio del fondatore MARIO LEPORE e precisamente:

BENI IMMOBILI

facenti parte del fabbricato sito in Venafro, in Via dei Mulini, civico 7, confinante con via comunale, beni Riccio e beni Di Cicco:

1) box auto, ubicato al piano seminterrato, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Venafro, al foglio di mappa 12, particella 533, sub. 3, cat. C/6, classe 4, consistenza mq 34, Rendita Catastale EURO 86,04;

2) locale commerciale, ubicato al piano terra, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Venafro, al foglio di mappa 12, particella 533, sub. 1, cat. C/1, classe 2, consistenza mq 34, Rendita Catastale EURO 725,21;

3) immobile ad uso abitativo su due livelli. piani 1-2, di-

stinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Venafro, al fo-

glio di mappa 12, particella 533, sub. 2, cat. A/2, classe 2,

consistenza vani 5, Rendita Catastale EURO 361,52;

4) locale deposito sito al piano seminterrato, distinto nel

Catasto Fabbricati del Comune di Venafro, al foglio di mappa

12, particella 532, sub. 13, cat. C/2, classe 4, consistenza

mq 32, rendita catastale EURO 130,56;

5) immobile ad uso abitativo al primo piano, distinto nel Ca-

tasto Fabbricati del Comune di Venafro, al foglio di mappa

12, particella 532, sub. 2, cat. A/2, classe 3, consistenza

vani 6,5, Rendita Catastale EURO 553,90;

6) immobile ad uso abitativo su due livelli, piani primo e

secondo, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Vena-

fro, al foglio di mappa 12, particella 532, sub. 10, cat.

A/2, classe 2, consistenza vani 4, Rendita Catastale EURO

289,22;

Il valore complessivo dei suddetti beni immobili, dichiarano

i costituiti, è pari ad Euro 525.009,62 (cinquecentoventicin-

quemilanove virgola sessantadue) , come risulta da perizia

giurata di stima a cura del geometra Massimo D'Andrea, i-

scritto all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Pro-

vincia di Isernia al n. 482, che, trovasi allegata sub "B" al

precitato atto a mio rogito del 17 settembre 2018, Repertorio

n°68921.

BENI MOBILI

1) arredi, suppellettili ed oggetti personali (compreso il computer) che trovansi nei tre appartamenti e nel locale cantina di proprietà del de cuius sopra descritti;

2) una pistola con 50 munizioni depositata presso la Caserma CC del Comune di Venafro (IS), come da verbale di affidamento in data 10 febbraio 2018.

Il tutto come dettagliato nella perizia di stima giurata a cura della dott.ssa Mariagiovanna Galasso, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Isernia al numero 131/A che, trovasi allegata sub "C" al precitato atto a mio rogito del 17 settembre 2018, Repertorio n°68921 ed avente un valore complessivo, dichiarano i costituiti, di Euro 22.752,00 (ventiduemilasettecentocinquantadue virgola zero zero) come risulta dalla suddetta perizia.

SOMME DI DENARO

1) conto corrente n. 1056597, intrattenuto presso la Banca Mediolanum S.p.A., con saldo di Euro 563,36 (cinquecentosessantatré virgola trentasei);

2) conto corrente n. 1008860403, aperto in data 3 ottobre 2012 presso l'Ufficio Postale di Venafro (IS)- Fraz. 71168, con saldo attuale pari ad Euro 5.045,62 (cinquemilaquarantacinque virgola sessantadue);

3) un libretto di risparmio postale n. 48267791, aperto presso l'Ufficio Postale di Venafro (IS)- Fraz. 71168, con saldo attuale pari ad Euro 49.986,20 (quarantanovemilanovecentot-

tantasei virgola venti);

4) una carta postepay EMV n. *****1996, emessa presso l'Ufficio Postale di Venafro (IS)- Fraz. 71168, scaduta in data 30 novembre 2017 con saldo contabile pari ad Euro 293,41.

Pertanto, il patrimonio iniziale della fondazione ha un valore complessivo pari ad Euro 603.650,21 (seicentotremilaseicentocinquanta virgola ventuno).

Costituiranno, altresì, patrimonio della Fondazione:

a) i beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

b) le elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;

c) le somme e dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

d) i contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

ART.8. FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che

non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di collaborazione.

ART.9. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo, previa presentazione al Collegio dei Revisori, ed entro il mese di ottobre sarà dallo stesso Consiglio adottato il documento programmatico previsionale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da de-

legati, viene data opportuna conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio di esercizio così redatto dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore quando sarà istituito.

Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

All'entrata in vigore del D. Lgs. n. 117 del 2017, nel caso in cui le rendite, proventi o entrate della Fondazione dovessero essere superiori ai limiti di cui all'art. 14, comma 1 del medesimo decreto il Consiglio di amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio approverà anche il Bilancio Sociale prevista dalla stessa disposizione.

ART.10. SITO INTERNET

La Fondazione, pubblicizza la sua attività e i suoi scopi su un proprio sito internet. Su tale Sito, in occasione dell'approvazione del bilancio pubblica gli eventuali emolumenti,

	compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti	
	ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,	
	ai dirigenti.	
	ART.11. LIBRI SOCIALI	
	Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 la Fondazione ha l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove nominato.	
	ART.12. ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Sono organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente;	
	- il Collegio Sindacale;	
	ART.13. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri, e precisamente:	
	Presidente;	
	Vicepresidente;	
	ed uno o tre consiglieri.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.	
	In particolare provvede a:	
	a) stabilire le linee guida della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;	

- b) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- c) nominare fra i Componenti del Consiglio, il Presidente della Fondazione ed il Vicepresidente;
- d) Approvare il Regolamento Interno della Fondazione;
- e) nominare e deliberare i compensi dei Componenti del Collegio dei Revisori;
- f) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- g) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- h) deliberare le esclusioni di cui all'art.16;7
- i) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), c) , d), i) sono validamente adottate con la presenza di almeno 2/3 dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di cui alla lettera h) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.

Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione può spettare, oltre al rimborso delle spese vive, una medaglia di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari su determinazione dello stesso Consiglio di Amministrazione, sentito il Col-

legio dei Revisori.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, composto di

tre membri che durano in carica fino a tempo indeterminato,

vengono eletti i seguenti Signori:

1- PRESIDENTE: PESINO Emilio, sopra generalizzato;

2- VICE-PRESIDENTE: ALTERIO Ferdinando;

3- CONSIGLIERE: CAPONE Alessandro.

I predetti dichiarano di non trovarsi in condizioni di ine-

leggibilità previste dalla legge e di accettare la carica lo-

ro conferita.

Eventuali sostituzioni di membri del Consiglio di Amministra-

zione avverranno con il sistema della cooptazione.

Si applicano comunque, le disposizioni dell'art. 2382 del co-

dice civile.

ART.14 CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di

propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi mem-

bri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni

di preavviso, o in caso di urgenza a mezzo telegramma o tele-

fax inviato con tre giorni di preavviso. In ogni caso il Con-

siglio si intende regolarmente convocato e atto a deliberare

qualora vi sia la presenza della totalità dei consiglieri an-

che se non siano state rispettate le normali procedure di

convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno

della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti all'art.18. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

ART.15 PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno

delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza, vacanza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.

La carica di Presidente cessa al termine del proprio mandato di consigliere.

ART.16 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, a far data dall'operatività della disciplina introdotta dal D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, c.d. Codice del Terzo Settore, sarà di tipo monocratico e, pertanto, costituito da un revisore legale dei conti.

Il revisore legale dei conti vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il medesimo eserciterà, inoltre, il compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida come meglio precisato all'art. 9 del presente atto.

Il revisore legale dei conti potrà, in qualsiasi momento, procedere, ad atti di ispezione e controllo, e , a tal fine, potrà chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione e su determinati affari.

Il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina dell'Organo di Controllo individuandolo tra i soggetti iscritti al registro dei Revisori legali dei Conti.

ART.17. SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

All'entrata in vigore del D. Lgs. n. 117 del 2017 (cd. "Codice del Terzo Settore") la devoluzione del patrimonio residuo avverrà secondo la disposizione dell'art. 9 in essa contenuta."

ARTICOLO III

I costituiti, acquisite le informazioni fornite da me Notaio ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e dell'art.13 del Regolamento UE n.67/2016 GDPR, e consapevoli, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati cosiddetti "sensibili" nonché i dati cosiddetti "personali", prestano il loro consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

ARTICOLO IV

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Di questo atto, scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su facciate ventiquattro fin qui, di sei fogli, ho dato lettura ai costituiti i quali, riconoscendolo conforme alla propria volontà, lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti dieci.

firmato: Gianluca Giammatteo

firmato: Emilio Pesino

firmato: Alessandro Capone

firmato: Ferdinando Alterio

firmato: **Notaio Antonio Ventriglia - Impronta del Sigillo**

La presente copia di fogli 3 (tre) è conforme al suo originale. Si rilascia per gli usi consentiti.

Venafro lì